



Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 1699 del 07 Luglio 2026)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito” ed individua le attività che quest’ultimo può svolgere nell’ambito dell’Ateneo, in conformità alla normativa nazionale e nel rispetto delle tradizioni dell’Università.

Art. 2 – Requisiti e procedure per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o dall’accettazione delle dimissioni, il conferimento del titolo di “professore emerito” ai professori ordinari che abbiano prestato almeno venti anni accademici di servizio in tale qualità alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2. Nella valutazione per la proposta di conferimento del titolo di cui al comma 1, l’Ateneo tiene conto dei seguenti requisiti:

- a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività del docente, attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito titoli, premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell’università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso questo Ateneo.

3. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al precedente comma 2, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 2 del presente articolo.

4. Il titolo è conferito su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico, su proposta formulata, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, nella composizione limitata alla prima fascia, dal Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza del docente, adeguatamente motivata in relazione al prestigio goduto dal docente in seno alla comunità accademica, per la diffusione e continuità della sua produzione scientifica e degli incarichi di particolare rilievo ricoperti dall’interessato. La richiesta di conferimento del titolo di professore emerito è avanzata al Consiglio di Dipartimento da almeno due terzi dei professori di I e II fascia, di ruolo nell’Ateneo, dell’Area scientifico-disciplinare di appartenenza del candidato.

5. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito è inviata dal Rettore al Ministero entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei predetti requisiti nonché l’assenza di

provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

6. L'elenco dei professori emeriti è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

Art. 3 – Attività di ricerca

Il professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca, senza che ciò comporti oneri per l'Ateneo.

Art. 4 – Attività didattica

Il professore emerito può svolgere attività didattica, a titolo gratuito, e può far parte di commissioni di esame e di laurea. Può insegnare altresì anche nei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del relativo Collegio dei docenti.

Art. 5 – Supporto logistico

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, il professore emerito può usufruire di un idoneo supporto logistico nella struttura in cui svolge l'attività stessa.

Art. 6 – Limiti e partecipazione agli organi

1. Al professore emerito non possono competere prerogative accademiche.
2. Il professore emerito, su invito ed in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi della struttura dove svolge l'attività didattica ovvero di ricerca.